



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 30/54 del 30.9.2022

Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)

In recepimento delle *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA)* - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n. 303 del 28.12.2019).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario

1. Disposizioni generali sulla valutazione di incidenza	3
1.1. Contesto normativo e campo d'applicazione	3
1.2. I livelli della valutazione di incidenza	4
1.3. Definizioni e criteri per la V.Inc.A.	6
1.4. Integrazione della V.Inc.A. nei procedimenti di V.I.A. e di V.A.S.	8
2. Procedura di Screening di Incidenza (Livello I della V.Inc.A.)	9
2.1. Premessa	9
2.2. Presentazione dell'istanza	9
2.3. Documentazione tecnica	9
2.4. Procedimento	10
2.5. Conclusione del procedimento	11
2.6. Screening di V.Inc.A. integrato nelle procedure di V.I.A. e nelle procedure di V.A.S.	11
2.7. Condizioni d'obbligo	12
3. Procedura di Valutazione Appropriata (Livello II della V.Inc.A.)	14
3.1. Premessa	14
3.2. Presentazione dell'istanza	14
3.3. Studio di incidenza	14
3.4. Procedimento	16
3.5. Conclusione del procedimento	17
3.6. Valutazione appropriata integrata nelle procedure di V.I.A. e nelle procedure di V.A.S.	18
3.7. Valutazione delle soluzioni Alternative	19
4. Misure di Compensazione (Livello III della V.Inc.A.)	21
4.1. Premessa	21
4.2. Individuazione e congruità delle Misure di Compensazione	21
4.3. Valutazione delle Misure di Compensazione e conclusione del procedimento	22
Appendice – Documenti di indirizzo e Link utili	23



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Disposizioni generali sulla valutazione di incidenza

1.1. Contesto normativo e campo d'applicazione

La Valutazione d'incidenza (di seguito V.Inc.A.) è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano/programma/progetto/intervento/attività (di seguito P/P/P/I/A) che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC) identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva "Habitat", che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", successivamente sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

L'art. 6 della Direttiva "Habitat" è il riferimento che dispone previsioni in merito al rapporto tra conservazione e attività socio economiche all'interno dei siti della rete Natura 2000, e riveste un ruolo chiave per la conservazione degli habitat e delle specie ed il raggiungimento degli obiettivi previsti all'interno della stessa rete. In particolare, i paragrafi 3 e 4 relativi alla V.Inc.A., dispongono misure preventive e procedure progressive volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, "*incidenze negative significative*", determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di Misure di Compensazione. Infatti, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della Direttiva "Habitat", la V.Inc.A. rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del Sito, lo strumento Individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000. Attraverso l'art. 7 della direttiva Habitat, gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3, e 4, sono estesi alle ZPS di cui alla Direttiva "Uccelli".

In ambito nazionale, la V.Inc.A. è disciplinata dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).

Le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019)¹(di seguito Linee Guida nazionali), forniscono le indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per l'applicazione della Valutazione di Incidenza e devono essere recepite dalle Regioni, "*tenendo conto della possibilità per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali*" (punto 3 dell'Intesa sopra richiamata). Le presenti Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (di seguito Direttive) costituiscono, per l'appunto, recepimento delle suddette Linee Guida nazionali, cui si deve far riferimento per quanto non definito o espressamente previsto nel presente documento.

La V.Inc.A. è pertanto definita una procedura preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, attivata su istanza di parte, alla quale è necessario sottoporre i P/P/P/I/A non direttamente connessi e necessari alla

¹ <https://www.mite.gov.it/pagina/linee-guida-nazionali-la-valutazione-di-incidenza-vinca-direttiva-92-43-cee-habitat-articolo>



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

gestione dei siti Natura 2000 (istituiti e/o proposti) che potrebbero determinare incidenze significative, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e interventi, sui siti stessi. La V.Inc.A. non costituisce, di per sé, un atto autorizzatorio, risultando, anche nei casi non compresi nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), parte integrante di un endoprocedimento. Per quanto riguarda l'ambito geografico, le presenti Direttive si applicano anche ai P/P/P/IA esterni ai siti Natura 2000, che potrebbero avere un effetto significativo sugli stessi, indipendentemente dalla loro distanza. La Valutazione di Incidenza non prevede, pertanto, l'individuazione di soglie di assoggettabilità, esclusioni aprioristiche o individuazione di zone buffer. Eventuali difformità nell'applicazione della Valutazione di Incidenza possono configurarsi come inosservanza dell'art. 6.2 della direttiva 92/43/CEE.

1.2. I livelli della valutazione di incidenza

Sulla base della "Guida all'interpretazione dell'art. 6 Dir. 92/43/CEE (2019/C 33/01)" e della prassi consolidata in ambito comunitario, la Valutazione di Incidenza si effettua per i seguenti livelli:

- Livello I - Screening di V.Inc.A.: processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un P/P/P/IA su un sito Natura 2000 o più siti singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/IA, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se il P/P/P/IA è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/siti.
- Livello II - Valutazione appropriata: individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/IA, tenendo conto della struttura e della funzione del sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.
- Livello III - Misure di compensazione: questa parte della procedura si avvia se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva "Habitat" consente deroghe al paragrafo 3 del medesimo articolo a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per la realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare.

La valutazione delle soluzioni alternative, di tipo dimensionale, localizzativo e tipologico, dei P/P/P/IA, rappresentando una delle condizioni per poter procedere alla deroga all'articolo 6, paragrafo 3, e quindi proseguire con la procedura prescritta dal paragrafo 4 della direttiva "Habitat", è formalmente ricompresa, quale pre-requisito, nelle valutazioni del Livello III. Tuttavia, potrebbe, in ogni caso, risultare opportuno che il proponente, anche di concerto con l'Autorità competente in materia di V.Inc.A., proceda ad una ricognizione preventiva sulle possibili soluzioni alternative nell'ambito degli opportuni approfondimenti previsti nella valutazione appropriata. Infatti, una adeguata e completa analisi preliminare dell'ambito territoriale sul quale si intende intervenire e delle specifiche norme di tutela e di conservazione, può consentire al progettista di sviluppare e indirizzare la proposta verso soluzioni di minore interferenza ambientale senza giungere a conclusioni negative della valutazione appropriata. Nel caso in cui nello Studio di Incidenza emergano carenze in tal senso, l'Autorità competente potrà richiedere di rimodulare la proposta con la presentazione di ulteriori soluzioni progettuali e/o localizzative da parte del progettista, oppure proponendo direttamente le soluzioni ritenute più idonee affinché si possa escludere una incidenza significativa nelle conclusioni della valutazione appropriata.

In conclusione, solo a seguito di dette verifiche, l'Autorità competente potrà dare il proprio accordo alla realizzazione della proposta avendo valutato con ragionevole certezza scientifica che essa non pregiudicherà l'integrità del sito/i Natura 2000 interessato/i.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

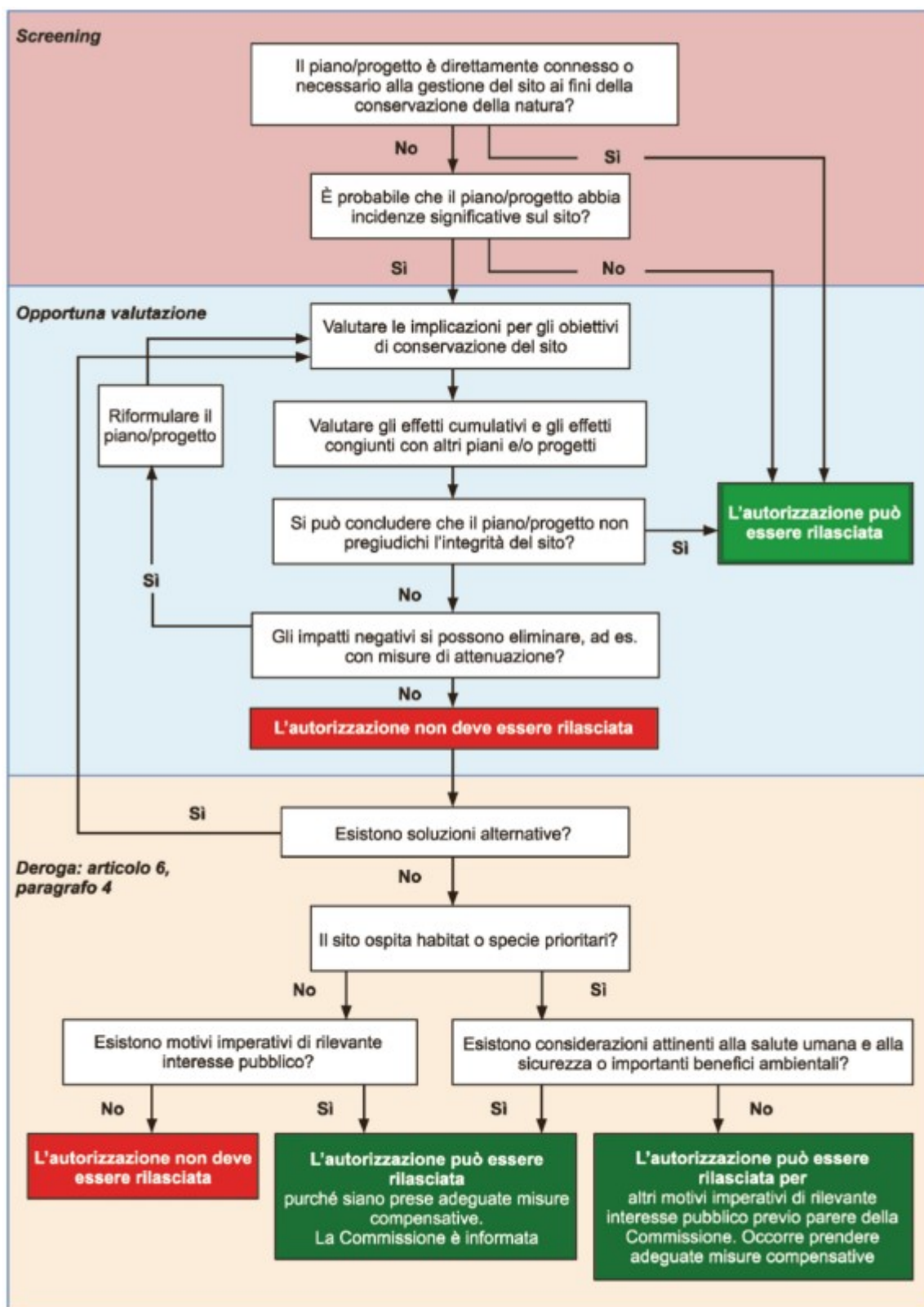


Figura 1: Livelli della Valutazione di Incidenza nella Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) C (2018) 7621 final (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25.01.2019)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1.3. Definizioni e criteri per la V.Inc.A.

Incidenza

Per incidenza si intende qualsiasi effetto o impatto diretto o indiretto, a breve, medio o lungo periodo che può essere causato all'ambiente fisico e naturale in un pSIC, SIC, ZSC o ZPS, da un P/P/P/I/A (i termini incidenza, effetto, impatto, sono usati con lo stesso significato). L'incidenza è significativa quando un P/P/P/I/A produce effetti negativi, da solo o congiuntamente con altri, sulle popolazioni vegetali e animali, sugli habitat e sull'integrità del sito medesimo, in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali del sito o dei siti potenzialmente oggetto di impatti da parte del piano o progetto, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione di tale sito o di tali siti. È da considerare inoltre la valutazione degli effetti a breve o lungo termine, temporanei o permanenti, generati dal piano o progetto sul sito o sui siti Natura 2000, tenendo anche conto dei potenziali impatti cumulativi con altri piani o progetti.

Misure di mitigazione

Misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un P/P/P/I/A, durante o dopo la sua realizzazione. Costituiscono parte integrante della proposta e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.

Principio di precauzione

Nella procedura di Valutazione di Incidenza, il principio di precauzione di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 174 del TCE) si applica ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un P/P/P/I/A sui siti della rete Natura 2000.

Stato di conservazione

Lo stato di conservazione è definito all'articolo 1 della Direttiva 92/43/CEE:

- per un habitat naturale è: *"l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche (...)"*;
- per una specie è: *"l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni"*.

Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato soddisfacente quando: la sua area di ripartizione naturale e le superfici che sono interessate sono stabili o in estensione; la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente.

Lo stato di conservazione di una specie è considerato soddisfacente quando: i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile; esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

Habitat di specie

L'habitat di specie è uno spazio multi-dimensionale definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

Integrità di un Sito Natura 2000

L'integrità del sito è stata definita come *"la coerenza della struttura e della funzione ecologica del sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato"*. È chiaro dal contesto e dalla finalità della direttiva che l'integrità di un sito si riferisce agli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

obiettivi di conservazione del medesimo. In altri termini, se nessuna delle specie o dei tipi di habitat per cui il sito è stato designato subisce incidenze significative, l'integrità del sito non si può ritenere pregiudicata. Tuttavia, se anche soltanto in un caso si evidenziano incidenze significative, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito, l'integrità del sito s'intende necessariamente pregiudicata.

Effetti probabili

In linea con il principio di precauzione, le salvaguardie di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" sono attivate non solo da una certezza, ma anche da una probabilità del verificarsi di incidenze significative.

Effetti indiretti

Gli effetti indiretti sono tipologie di interferenze generate dalla realizzazione di una azione esterna o interna ai siti Natura 2000 i cui effetti possono alterare però in modo negativo lo stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 più prossimi.

Degrado

Il degrado è un deterioramento fisico che colpisce un habitat. In un sito si ha un degrado quando la superficie dell'habitat interessato viene ridotta oppure la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine o al buono stato di conservazione delle specie tipiche ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale.

L'importanza della riduzione della superficie dell'habitat va valutata in relazione alla superficie totale che esso occupa nel sito, ed in funzione dello stato di conservazione dell'habitat medesimo, e del raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito. Inoltre, qualsiasi alterazione negativa dei fattori necessari per il mantenimento a lungo termine degli habitat può essere considerata un degrado.

Perturbazione delle specie

La perturbazione è riferita alle specie, e può essere limitata nel tempo (rumore, sorgente luminosa, etc.) o come conseguenza del degrado del sito. L'intensità, la durata e la frequenza del ripetersi della perturbazione sono quindi parametri importanti.

Per essere considerata significativa una perturbazione deve influenzare lo stato di conservazione della specie. Qualsiasi evento può essere considerato una perturbazione significativa se contribuisce al declino a lungo termine della popolazione della specie sul sito, alla riduzione o al rischio di riduzione dell'areale di distribuzione o delle dimensioni dell'habitat di specie nel sito o compromette il raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie.

Modifiche di Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività

Per le modifiche di P/P/P/I/A, che non rientrano nel campo di applicazione della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e relative a iniziative già approvate con parere positivo di valutazione di incidenza, è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente in materia di V.Inc.A. che potrà confermare il parere reso, oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura.

Area vasta

Con area vasta di potenziale incidenza si intendono i limiti massimi spaziali e temporali di influenza del P/P/P/I/A, ovvero l'intera area nella quale la proposta può generare tutti i suoi possibili effetti. L'individuazione dei limiti dell'area vasta deve essere condotta in modo oggettivo e varia in considerazione della tipologia di P/P/P/I/A proposto, della sua localizzazione e della sensibilità dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati.

In fase di screening l'area vasta è individuata dall'Autorità competente per la VIncA, sulla base degli elementi informativi forniti dal proponente e della propria discrezionalità tecnica, mentre in fase di valutazione appropriata, l'individuazione dell'area vasta di analisi è effettuata dal proponente, e deve essere verificata e condivisa dall'Autorità competente in materia di V.Inc.A. in sede di valutazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Silenzio - assenso

L'art. 17bis, comma 4, della Legge 241/90, in merito l'istituto del silenzio-assenso, riporta che: *“Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi”*.

Pertanto, per la V.Inc.A., discendente dall'applicazione dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat, non è applicabile l'istituto del silenzio-assenso.

1.4. Integrazione della V.Inc.A. nei procedimenti di V.I.A. e di V.A.S.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la V.Inc.A. è integrata nei procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione ambientale strategica (V.A.S.). Nei casi di procedure integrate V.I.A.-V.Inc.A., V.A.S.-V.Inc.A., l'esito della valutazione di incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di V.A.S. o del provvedimento di V.I.A. che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.

Sia per la V.I.A. che per la V.A.S., il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., stabilisce l'inclusione nello studio preliminare ambientale (procedure di verifica di assoggettabilità a V.I.A.) e nello studio di impatto ambientale (procedure di V.I.A.) e nel rapporto ambientale (procedure di V.A.S.) degli elementi necessari ad una compiuta valutazione della significatività degli effetti (incidenza) sui siti Natura 2000, che consenta all'autorità competente di accertare il rispetto delle finalità e delle misure di conservazione stabilite per i siti interessati. L'evidenza pubblica dell'integrazione procedurale tra V.A.S. o V.I.A. e V.Inc.A. assicura l'informazione al pubblico sin dalle prime fasi del procedimento e la partecipazione del pubblico, anche per gli aspetti relativi alla V.Inc.A., attraverso la possibilità di esprimere osservazioni durante la fase di consultazione pubblica.

Nell'ambito del provvedimento finale di V.I.A. o di V.A.S. dovranno essere inclusi e chiaramente distinti e definiti gli esiti relativi alla valutazione di incidenza, rispetto ai diversi livelli a cui è stata condotta, ivi incluso quello relativo allo screening di incidenza.

Lo stesso D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 5, comma 4, stabilisce che per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito del predetto procedimento che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.

Gli screening di incidenza o gli studi di incidenza integrati nei procedimenti di V.I.A. e V.A.S. devono contenere le informazioni relative alla localizzazione ed alle caratteristiche del piano/progetto e la stima delle potenziali interferenze del piano/progetto in rapporto alle caratteristiche degli habitat e delle specie tutelati nei siti Natura 2000, ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione:

- gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati dal piano/progetto;
- lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 interessati;
- le misure di conservazione dei siti Natura 2000 interessati e la coerenza delle azioni di piano/progetto con le medesime;
- tutte le potenziali interferenze dirette e indirette generate dal piano/progetto sui siti Natura 2000, sia in fase di realizzazione che di attuazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Procedura di Screening di Incidenza (Livello I della V.Inc.A.)

2.1. Premessa

Lo screening di incidenza è identificato come Livello I del percorso logico decisionale che caratterizza la V.Inc.A. Lo screening dunque è parte integrante dell'espletamento della Valutazione di Incidenza e richiede la formale espressione di un parere motivato, obbligatorio e vincolante, rilasciato dall'Autorità competente in materia di V.Inc.A., in merito all'assenza o meno di possibili effetti significativi negativi di un P/P/P/I/A sui siti Natura 2000.

Funzione dello screening di incidenza è quindi quella di accertare se un P/P/P/I/A possa essere suscettibile di generare, o meno, incidenze significative sul sito Natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P/I/A, valutando se tali effetti possano oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito-specifici.

2.2. Presentazione dell'istanza

Ai fini dell'attivazione del procedimento di screening di V.Inc.A.², il Proponente trasmette al Servizio V.I.A., all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Assessorato della difesa dell'ambiente (difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it), quanto segue:

1. istanza di Screening di V.Inc.A.;
2. format di supporto Screening di V.Inc.A. (di seguito format Proponente) di cui all'allegato A alle presenti Direttive;
3. documentazione tecnica di cui al successivo punto 2.3.

L'istanza di Screening di V.Inc.A. deve essere redatta secondo la modulistica resa disponibile nel portale SardegnaAmbiente e sottoscritta dal Proponente e/o dal tecnico incaricato.

Nei casi in cui il P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, la documentazione di cui sopra deve essere contestualmente trasmessa, da parte del Proponente, anche all'Ente di gestione dell'area stessa, con la richiesta di esprimersi nell'ambito del procedimento di V.Inc.A., ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

2.3. Documentazione tecnica

Al fine di consentire al Servizio V.I.A. di esprimersi in merito all'assenza o meno di possibili effetti significativi negativi di un P/P/P/I/A sui siti Natura 2000, il Proponente deve fornire, attraverso il format Proponente o in allegato allo stesso, le informazioni tecnico progettuali di seguito riportate:

- descrizione del piano/programma, delle opere e/o delle attività previste nel loro contesto spaziale e temporale;
- elaborati cartografici rappresentativi dell'inquadramento territoriale in scala di dettaglio adeguata, anche con rappresentazione ortofotografica e delle opere/attività previste, possibilmente anche in formato .dwg o .shp, georeferenziati secondo i sistemi di riferimento Roma40_GaussBoaga o WGS84_UTM_Zone_32N, o in formato kml/kmz;

² Nelle more della completa digitalizzazione delle procedure ambientali mediante l'implementazione del Modulo di Gestione dei Procedimenti Autorizzativi (Modulo GPA) del Sistema informativo regionale ambientale (S.I.R.A.).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- descrizione dello stato ambientale dei luoghi con adeguato livello di dettaglio, indicando l'eventuale presenza, qualora nota, di habitat e specie potenzialmente interessati dagli interventi;
- documentazione fotografica e ogni altra informazione utile a chiarire lo stato dei luoghi e il suo uso attuale.

Nel procedimento di screening di V.Inc.A. non è specificatamente prevista la redazione di uno Studio di Incidenza.

2.4. Procedimento

Il procedimento di screening di V.Inc.A. si deve intendere avviato dalla data di presentazione dell'istanza a cura del Proponente o del tecnico incaricato appositamente delegato, ove completa di quanto sopra indicato. Nel caso in cui l'istanza risultasse incompleta, il Servizio V.I.A. provvede a inoltrare specifica richiesta di regolarizzazione della stessa istanza e, nel qual caso, l'avvio del procedimento deve intendersi decorrente dalla data di regolarizzazione dell'istanza, da parte del Proponente.

Nei casi in cui il P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il rilascio del parere di screening da parte del Servizio V.I.A. è subordinato al rispetto dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i., ovvero all'ottenimento del "sentito" dell'Ente di gestione delle aree protette di cui alla Legge 394/91.

È facoltà del Servizio V.I.A. richiedere il "sentito", anche per le aree protette di competenza regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91.

Il parere dell'Ente gestore dell'area protetta, nazionale o regionale, può essere acquisito anche nel caso in cui il P/P/P/I/A si sviluppi al di fuori dell'area protetta ma presenta l'area vasta di potenziale incidenza che può interessare siti Natura 2000 inclusi nella stessa area protetta.

In tutti i suddetti casi in cui si rende necessaria l'acquisizione del "sentito" degli Enti di gestione di aree protette, i termini per la conclusione del procedimento di screening di V.Inc.A., coerentemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 7, e dall'art. 17, della Legge 241/90, sono sospesi, fino all'ottenimento del relativo parere.

Il Servizio V.I.A. può richiedere chiarimenti e integrazioni, inviando richiesta formale al Proponente, di norma, una sola volta. In tal caso, il Proponente provvede a trasmettere le integrazioni e i chiarimenti richiesti entro i successivi 30 giorni, salvo motivata richiesta di proroga. La richiesta di integrazioni comporta l'interruzione dei termini del procedimento fino alla data di acquisizione della documentazione richiesta e i termini conclusivi del procedimento (60 giorni) decorrono nuovamente a partire da tale data. Qualora il Proponente non trasmetta la documentazione di cui sopra entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta e il Servizio V.I.A. procede all'archiviazione, comunicandolo formalmente allo stesso Proponente.

Spetta al Proponente dichiarare, all'interno del format Proponente, se il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Qualora il Servizio V.I.A. accerti, in sede istruttoria e anche a seguito di specifica richiesta di ulteriori informazioni/chiarimenti, che il progetto/intervento rientri nelle tipologie di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche considerando i criteri di dimezzamento delle soglie di cui al D.M. 52/2015, e che risulti quindi necessaria l'attivazione di una verifica di assoggettabilità a V.I.A. o di V.I.A., l'istanza di screening di V.Inc.A. viene archiviata, in quanto la stessa deve essere integrata nelle predette procedure di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Si evidenzia che la competenza delle procedure integrate di V.I.A. – V.Inc.A. è del medesimo Servizio V.I.A. per le categorie di opere di cui ai sopra citati allegati III e IV, e del Ministero della Transizione Ecologica per le categorie di opere di cui agli allegati II e II-bis. Lo stesso Ministero potrà essere coinvolto per le determinazioni di competenza.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'istruttoria dello screening di V.Inc.A. sul P/P/P/I/A oggetto dell'istanza del Proponente è effettuata, da parte del Servizio V.I.A., mediante la compilazione del Format Valutatore allegato alle Linee Guida nazionali che, in quanto non modificabile, non viene allegato alle presenti Direttive. Nel Format Valutatore sono riportate le informazioni "standard" necessarie per questo livello di istruttoria, inclusa una sezione per la richiesta di integrazioni ed una di sintesi, che comprende un campo aperto nel quale redigere le conclusioni dell'istruttoria e le motivazioni dell'esito della valutazione, da riportare nell'atto di conclusione del procedimento.

2.5. Conclusione del procedimento

Il Servizio V.I.A., entro 60 giorni dal deposito dell'istanza, fatte salve le eventuali sospensioni e interruzioni di cui sopra, si esprime formalmente, con proprio parere, concludendo con le seguenti modalità:

- il P/P/P/I/A, può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del/i sito/i Natura 2000 interessato/i, ovvero, permanendo un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa su habitat e specie, deve essere sottoposto al procedimento di valutazione di incidenza appropriata (se necessario, il Servizio V.I.A. può anche fornire eventuali indicazioni per la redazione dello studio di incidenza);
- il P/P/P/I/A, non potendo generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del/i sito/i Natura 2000 interessato/i, non deve essere sottoposto al procedimento di valutazione di incidenza appropriata.

Tra i casi di esito negativo dello screening di V.Inc.A. rientrano anche le proposte che risultano essere state valutate in contrasto con gli obiettivi e misure di conservazione generali e/o sito-specifiche. In questo caso il Servizio V.I.A., sempre entro il termine di 60 giorni, comunica al Proponente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., fornendo le motivazioni per cui ritiene improcedibile l'istanza, stante il contrasto del P/P/P/I/A con obiettivi o misure di conservazione del sito Natura 2000.

Anche ai fini delle attività di sorveglianza previste dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., il parere finale di screening di V.Inc.A. è trasmesso al Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio, ed eventualmente ad altri Enti di sorveglianza o aventi competenze autorizzative, oltre che pubblicato nel portale SardegnaAmbiente.

Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata dal Servizio V.I.A. in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi in cui il parere sia riferito a piani pluriennali. Nei casi di attività ripetute, con le stesse modalità, con cadenza temporale prestabilita, esplicitamente indicate dal Proponente, il parere ha valenza pluriennale e rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l'intervento. In ogni caso, al termine della validità dei cinque anni è necessario ripetere la procedura di screening.

2.6. Screening di V.Inc.A. integrato nelle procedure di V.I.A. e nelle procedure di V.A.S.

Nel caso di piani e programmi (P/P) lo screening di V.Inc.A. si coordina con la verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In tale caso le informazioni inerenti alla valutazione di incidenza devono essere riportate nel "rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS" previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ai fini dell'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. A tal fine, il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS (che può sostituire il format Proponente, riportandone tutti gli elementi richiesti) deve contenere adeguate informazioni preliminari relative al P/P e ai siti Natura 2000 interessati, nonché prime considerazioni in merito alle potenziali interferenze tra il P/P e gli habitat e le specie individuate nell'area di interesse.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS è trasmesso contestualmente, con un'unica istanza, al Servizio V.I.A., ai fini dell'avvio del procedimento di screening di V.Inc.A., e all'Autorità competente per la V.A.S., ai fini dell'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. (oltre che all'Ente di Gestione dell'area naturale protetta nazionale, eventualmente interessata dal P/P, ai fini dell'ottenimento del "sentito" dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).

Il procedimento di screening di V.Inc.A. è condotto secondo i termini procedurali, comprese le possibili sospensioni e interruzioni, rappresentate nei punti precedenti. Il parere conclusivo dello screening è trasmesso sia all'autorità procedente che all'autorità competente per la V.A.S., al fine di consentire la conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Nel caso in cui il livello di pianificazione oggetto di verifica di assoggettabilità a V.A.S. non individui la localizzazione e le principali caratteristiche delle progettualità previste, occorre prescrivere la valutazione di incidenza dei singoli interventi che dovranno tuttavia essere verificati anche in considerazione dell'effetto cumulo generato dagli stessi.

La verifica della sussistenza di possibili impatti sui siti della rete Natura 2000 (esito negativo dello screening di V.Inc.A.) effettuata in fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S. del P/P, determina il successivo assoggettamento dello stesso a V.A.S. e alla valutazione appropriata (Livello II della V.Inc.A.).

Nel caso di progetti e interventi (P/I) sottoposti al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., lo screening di V.Inc.A., anche ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2019, è compreso all'interno del medesimo procedimento di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la cui competenza, in sede regionale, è del Servizio V.I.A.

In tal caso lo studio preliminare ambientale (che può sostituire il format Proponente, riportandone tutti gli elementi richiesti) considera anche gli effetti diretti ed indiretti del P/I sugli habitat e sulle specie per i quali il sito Natura 2000 è stato individuato e deve contenere in modo ben individuabile gli elementi relativi alla compatibilità del P/I con le finalità di conservazione della rete Natura 2000. Lo screening di V.Inc.A. è condotto secondo i termini procedurali propri della verifica di assoggettabilità a V.I.A., tenendo conto delle possibili sospensioni e interruzioni rappresentate nei punti precedenti.

La verifica della sussistenza di possibili impatti sui siti della rete Natura 2000 (esito negativo dello screening di V.Inc.A.) effettuata in fase di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del P/I, determina il successivo assoggettamento dello stesso a V.I.A. e alla valutazione appropriata (Livello II della V.Inc.A.).

Il parere di screening di V.Inc.A., qualora integrato nelle procedure in materia di V.I.A. o di V.A.S., ha validità di pari durata del provvedimento principale in materia di V.I.A. o di V.A.S.

2.7. Condizioni d'obbligo

Lo screening di V.Inc.A. rappresenta una procedura speditiva, che deve avere un risultato inequivocabile, in quanto eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono condurre all'avvio del Livello II di valutazione appropriata.

L'utilizzo delle prescrizioni, soprattutto quando si configurano come vere e proprie mitigazioni, fa di per sé ritenere che il P/P/P/I/A proposto possa in qualche modo generare una interferenza negativa sul sito Natura 2000, tale da richiedere l'avvio di una valutazione appropriata in quanto non può essere escluso aprioristicamente il verificarsi di interferenze negative significative sul sito, anche se potenziali.

In applicazione del principio di precauzione, possono essere individuate tuttavia particolari "indicazioni" atte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del livello di significatività, come ad esempio i vincoli relativi alla limitazione dei lavori nel periodo di riproduzione delle specie, riconducibili a specifiche Condizioni d'Obbligo (C.O.) determinate con apposito atto regionale, o inserite nel Piano di Gestione o nelle Misure di Conservazione sito-specifiche.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Con Condizioni d'Obbligo, si intende una lista di indicazioni standard che il Proponente, al momento della presentazione dell'istanza, deve integrare formalmente nel P/P/P/I/A proposto assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione. La funzione prioritaria delle C.O., individuate a livello regionale, per sito o per gruppi di siti omogenei, è quella di indirizzare il proponente ad elaborare correttamente o a rimodulare la proposta prima della sua presentazione.

Se durante la fase di istruttoria il Servizio V.I.A. rilevasse una carenza nell'individuazione delle C.O. da parte del Proponente può richiedere l'integrazione di ulteriori C.O. individuate esclusivamente tra quelle già codificate a livello regionale. Qualora, durante la fase di valutazione, il Servizio V.I.A. ritenga che le C.O. inserite dal proponente non siano sufficienti a mitigare gli impatti del P/P/P/I/A, e non siano individuabili ulteriori C.O., tra quelle già codificate, lo stesso P/P/P/I/A deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione appropriata.

Le sole C.O. che possono essere accettate nelle istanze di screening ed integrate nelle proposte, in quanto ritenute di scarsa rilevanza sulla valutazione complessiva delle potenziali incidenze significative, sono quelle attualmente definite nell'allegato B alle presenti Direttive. Ulteriori C.O. potranno essere definite e/o aggiornate con successivi provvedimenti del Servizio V.I.A.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Procedura di Valutazione Appropriata (Livello II della V.Inc.A.)

3.1. Premessa

La Valutazione appropriata costituisce il Livello II del percorso logico decisionale che caratterizza la V.Inc.A. Essa segue il Livello I e viene attivata qualora nella fase di screening non sia stato possibile escludere che il P/P/P/I/A possa avere effetti significativi sui siti Natura 2000.

La valutazione appropriata prevede la presentazione di informazioni da parte del Proponente del P/P/P/I/A sotto forma di Studio di Incidenza. Anche in questa fase l'incidenza del P/P/P/I/A sull'integrità del sito Natura 2000, sia isolatamente che congiuntamente con altri P/P/P/I/A, è esaminata in termini di rispetto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 e in relazione alla loro struttura e funzione ecologica.

La Valutazione appropriata può essere anche richiesta direttamente dal Proponente, evitando il precedente Livello I della V.Inc.A., qualora sia evidente che il P/P/P/I/A possa avere interferenze sui siti Natura 2000.

3.2. Presentazione dell'istanza

Ai fini dell'attivazione del procedimento di Valutazione appropriata³, il Proponente trasmette al Servizio V.I.A., all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Assessorato della difesa dell'ambiente (difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it), quanto segue:

1. istanza di Valutazione appropriata (livello II della VIncA);
2. studio di incidenza, predisposto secondo quanto indicato nel successivo punto 3.3;
3. elaborati del P/P/P/I/A oggetto di valutazione.

L'istanza di Valutazione appropriata deve essere redatta secondo la modulistica resa disponibile nel portale SardegnaAmbiente e sottoscritta dal Proponente e/o dal tecnico incaricato.

Nei casi in cui il P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, la documentazione di cui sopra deve essere contestualmente trasmessa, da parte del Proponente, anche all'Ente di gestione dell'area stessa, con la richiesta di esprimersi nell'ambito del procedimento di V.Inc.A., ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

3.3. Studio di incidenza

Lo studio di incidenza ha la finalità di approfondire e analizzare in dettaglio l'incidenza dell'azione nei confronti dei siti Natura 2000. Tale incidenza deve essere valutata singolarmente o congiuntamente ad altre azioni, tenendo conto della struttura e della funzione del sito stesso e del contributo che il sito fornisce alla coerenza della rete, nonché dei suoi obiettivi di conservazione.

I professionisti incaricati di redigere lo studio di incidenza devono essere in possesso di effettive competenze per l'analisi del grado di conservazione di habitat e specie, degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, nonché per la valutazione delle interferenze generate dal P/P/P/I/A sul sito o sui siti Natura 2000 interessati.

Lo studio di incidenza quindi deve essere redatto secondo i criteri metodologici ed i contenuti descritti nelle presenti Direttive e deve essere predisposto preferibilmente da un gruppo interdisciplinare e necessariamente firmato da un professionista con esperienza specifica, documentabile in campo naturalistico ed ambientale, nonché, se diverso, dal progettista del P/P/P/I/A. Il Servizio V.I.A. ha la facoltà di

³ Nelle more della completa digitalizzazione delle procedure ambientali mediante l'implementazione del Modulo di Gestione dei Procedimenti Autorizzativi (Modulo GPA) del Sistema informativo regionale ambientale (S.I.R.A.).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

richiedere la presentazione di specifico curriculum vitae comprovante il possesso delle necessarie specifiche competenze professionali e, nel caso in cui queste non dovessero essere possedute dal professionista firmatario, l'istanza è ritenuta irricevibile e quindi archiviata.

Inoltre il Proponente e/o i professionisti incaricati dovranno esplicitamente dichiarare nell'istanza di essere consapevoli che il Servizio V.I.A. pubblicherà la documentazione trasmessa sul Portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali (<http://www.sardegnaambiente.it/>).

Al fine di consentire il corretto espletamento della Valutazione appropriata, lo studio di incidenza, oltre a quanto stabilito nell'allegato G del D.P.R. 357/97 e s.m.i., deve essere integrato con i riferimenti:

- agli obiettivi di conservazione del sito/dei siti;
- agli habitat e alle specie di interesse comunitario presenti nel sito/nei siti;
- agli habitat di specie presenti nel sito/nei siti;
- al loro stato di conservazione a livello di sito e di regione biogeografica;
- all'integrità del sito;
- alla coerenza di rete;
- alla significatività dell'incidenza.

Non è consentito sottostimare alcune tipologie di incidenza, oppure tralasciare taluni approfondimenti su habitat, specie o habitat di specie presenti, potenzialmente interferiti dal P/P/P/I/A poiché ciò potrebbe condurre a raggiungere conclusioni non oggettive dello Studio di Incidenza.

Nello studio di incidenza devono essere descritte ed identificate le potenziali fonti di impatto ed interferenza generate dal P/P/P/I/A sul sistema ambientale, con riferimento a parametri quali estensione, durata, intensità, periodicità e frequenza e, in particolare, devono essere contenuti, come requisiti minimi, le seguenti informazioni ed illustrati, in modo completo ed accurato, i seguenti aspetti:

- I. Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A;
- II. Raccolta dati inerenti ai siti della rete Natura 2000 interessati dal P/P/P/I/A;
- III. Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000;
- IV. Valutazione del livello di significatività delle incidenze;
- V. Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione;
- VI. Conclusioni dello studio di incidenza;
- VII. Bibliografia, sitografia e appendice allo studio.

Per quanto riguarda il dettaglio delle singole voci si rimanda ai contenuti delle Linee Guida nazionali.

Si rammenta, in particolare, la necessità di una accurata descrizione delle componenti ambientali, con specifico riferimento ad habitat e specie di interesse comunitario, elaborata anche sulla base di osservazioni e indagini in situ.

Il livello di significatività delle incidenze dovrà inoltre essere valutato anche alla luce degli impatti sulle specie e sugli habitat eventualmente derivanti dall'evoluzione degli scenari meteoroclimatici nell'ambito territoriale di riferimento, dandone opportuna evidenza nello studio. Ai fini dell'analisi degli scenari climatici evolutivi, si suggerisce di far riferimento a quelli descritti all'interno della Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (Deliberazione di Giunta regionale n. 6/50 del 05 febbraio 2019).

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 152/2006, "... *Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali* ...". In Sardegna, la Strategia Regionale per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

lo Sviluppo Sostenibile, che contiene un sistema di obiettivi di sviluppo declinati a livello regionale, è stata approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 39/56 del 08 ottobre 2021.

3.4. Procedimento

Il procedimento di Valutazione appropriata si deve intendere avviato dalla data di presentazione dell'istanza a cura del Proponente o del tecnico incaricato appositamente delegato, ove completa di quanto sopra indicato. Nel caso in cui l'istanza risultasse incompleta, il Servizio V.I.A. provvede a inoltrare specifica richiesta di regolarizzazione della stessa istanza e, nel qual caso, l'avvio del procedimento deve intendersi decorrente dalla data di regolarizzazione dell'istanza, da parte del Proponente.

Ricevuta l'istanza, ove ritenuta completa, ovvero a seguito della regolarizzazione della stessa da parte del Proponente, il Servizio V.I.A. pubblica lo studio di incidenza e la documentazione depositata, nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali, garantendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni alla stessa entro 30 giorni a decorrere dal momento della pubblicazione online.

Nei casi nei quali il P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, la conclusione della procedura di Valutazione appropriata è subordinata al rispetto dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i., ovvero all'ottenimento del "sentito" dell'Ente di gestione delle aree protette di cui alla Legge 394/91.

È facoltà del Servizio V.I.A. richiedere il "sentito", anche per le aree protette di competenza regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91.

Il parere dell'Ente gestore dell'area protetta, nazionale o regionale, può essere acquisito anche nel caso in cui il P/P/P/I/A si sviluppi al di fuori dell'area protetta ma presenta l'area vasta di potenziale incidenza che può interessare siti Natura 2000 inclusi nella stessa area protetta.

In tutti i suddetti casi in cui si rende necessaria l'acquisizione del "sentito" degli Enti di gestione di aree protette, i termini per la conclusione del procedimento di Valutazione appropriata, coerentemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 7, e dall'art. 17, della Legge 241/90, sono sospesi, fino all'ottenimento del relativo parere.

Il Servizio V.I.A. può richiedere chiarimenti e integrazioni, inviando richiesta formale al Proponente, di norma, una sola volta. In tal caso, il Proponente provvede a trasmettere le integrazioni e i chiarimenti richiesti entro i successivi 30 giorni, salvo motivata richiesta di proroga. La richiesta di integrazioni comporta l'interruzione dei termini del procedimento fino alla data di acquisizione della documentazione richiesta e i termini conclusivi del procedimento (60 giorni) decorrono nuovamente a partire da tale data. Qualora il Proponente non trasmetta la documentazione di cui sopra entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta e il Servizio V.I.A. procede all'archiviazione, comunicandolo formalmente allo stesso Proponente.

Nel caso in cui il Servizio V.I.A. richieda integrazioni o venga modificata la proposta, i 30 giorni per presentare eventuali osservazioni alla stessa decorrono nuovamente dal momento in cui dette informazioni vengono rese disponibili al pubblico.

Spetta al Proponente dichiarare se il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Qualora il Servizio V.I.A. accerti, in sede istruttoria e anche a seguito di specifica richiesta di ulteriori informazioni/chiarimenti, che il progetto/intervento rientri nelle tipologie di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche considerando i criteri di dimezzamento delle soglie di cui al D.M. 52/2015, e che risulti quindi necessaria l'attivazione di una verifica di assoggettabilità a V.I.A. o di V.I.A., l'istanza di Valutazione appropriata viene archiviata, in quanto la stessa deve essere integrata nelle predette procedure di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Si evidenzia che la competenza delle procedure integrate di V.I.A. – V.Inc.A. è del medesimo Servizio V.I.A. per le categorie di opere di cui ai sopra citati allegati III e IV, e del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ministero della Transizione Ecologica per le categorie di opere di cui agli allegati II e II-bis. Lo stesso Ministero potrà essere coinvolto per le determinazioni di competenza.

L'istruttoria di Valutazione appropriata sul P/P/P/I/A oggetto dell'istanza del Proponente è effettuata, da parte del Servizio V.I.A., tenendo conto dei seguenti aspetti:

- analisi della completezza dello Studio di Incidenza;
- analisi della coerenza delle informazioni riportate per i siti Natura 2000 rispetto alle informazioni già in possesso;
- analisi della coerenza e della riproducibilità dei metodi usati per la valutazione del grado di significatività delle incidenze su habitat e specie di interesse comunitario;
- analisi sulla completezza e coerenza della valutazione condotta sugli impatti cumulativi ed eventuale integrazione, sulla base delle conoscenze del medesimo Servizio, in merito ad ulteriori P/P/P/I/A in fase di autorizzazione/valutazione;
- analisi della coerenza della stima dell'incidenza riportata (nulla, bassa, media, alta) su habitat e specie di interesse comunitario rispetto ai dati, agli indicatori e alle informazioni fornite;
- analisi della validità ed efficacia delle Misure di mitigazione proposte ed eventuale integrazione delle stesse;
- analisi della coerenza delle determinazioni raggiunte nello Studio di Incidenza sul mantenimento dell'integrità del sito Natura 2000;
- analisi della necessità di richiedere integrazioni, a seguito di eventuali carenze riscontrate e osservazioni da parte degli stakeholders;
- analisi della completezza e della coerenza, rispetto ai punti precedenti, delle integrazioni pervenute da parte del Proponente;
- analisi della coerenza delle conclusioni riportate nello Studio di Incidenza rispetto alle indicazioni ed alle informazioni fornite nello stesso.

3.5. Conclusione del procedimento

Il Servizio V.I.A., entro 60 giorni dal deposito dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni e interruzioni di cui sopra, si esprime formalmente, con propria determinazione, tenendo anche debitamente conto dei risultati del processo di partecipazione del pubblico e dell'eventuale parere dell'Ente di gestione dell'area protetta, concludendo:

- di esprimere parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative sul sito/i Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso, con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie (se necessario, l'esito può essere subordinato al rispetto di prescrizioni, che dovranno essere rispettate integralmente da parte del Proponente);
- di esprimere parere negativo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, non è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/i Natura 2000.

Nel caso in cui il Servizio V.I.A. intenda esprimere un parere negativo di valutazione di incidenza, comunica preliminarmente al Proponente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, fornendo le opportune motivazioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ai fini delle attività di sorveglianza previste dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., la determinazione di conclusione della Valutazione appropriata, è trasmessa al Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio e, nel caso di provvedimento favorevole per progetti, interventi o attività, deve riportare l'obbligo per il Proponente di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle richiamate autorità di sorveglianza competenti per territorio. La citata determinazione è altresì trasmessa all'Assessore della Difesa dell'Ambiente, all'eventuale Ente di gestione dell'area protetta nazionale e ad altri Enti/Amministrazioni eventualmente partecipanti al procedimento, oltre che pubblicata sul portale SardegnaAmbiente.

Il provvedimento conclusivo di Valutazione appropriata ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi in cui è espressamente prevista una durata più breve, valutata dal Servizio V.I.A. in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi in cui il provvedimento sia riferito a piani pluriennali. Nei casi di attività ripetute, con le stesse modalità, con cadenza temporale prestabilita, esplicitamente indicate dal Proponente, il parere ha valenza pluriennale e rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l'intervento; in ogni caso, al termine della validità dei cinque anni è necessario ripetere la procedura di valutazione di incidenza.

3.6. Valutazione appropriata integrata nelle procedure di V.I.A. e nelle procedure di V.A.S.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lett b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i P/P per i quali si ritenga necessaria una Valutazione appropriata devono essere sempre assoggettati alla procedura di V.A.S. La decisione di sottoporre un P/P alla Valutazione appropriata, inoltre, può conseguire all'esito negativo di un precedente screening di V.Inc.A.

Gli aspetti relativi alla valutazione di incidenza possono essere affrontati sin dalla consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (fase di scoping), allo scopo di individuare gli aspetti che dovranno essere approfonditi nella Valutazione appropriata e definire, quindi, il livello di dettaglio e la portata dei contenuti da includere nel successivo rapporto ambientale o, qualora predisposto separatamente, nello studio di incidenza.

Successivamente alla fase di scoping il P/P, corredato di tutti gli elaborati predisposti per la V.A.S. e per la V.Inc.A. è trasmesso contestualmente, con un'unica istanza, all'Autorità competente per la V.A.S., ai fini dell'emissione del parere motivato ex art. 15 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e al Servizio V.I.A., ai fini dell'attivazione del procedimento di Valutazione appropriata (oltre che all'Ente di Gestione dell'area naturale protetta nazionale, eventualmente interessata dal P/P, ai fini dell'ottenimento del "sentito" dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 e s.m.i.).

Il procedimento di Valutazione appropriata è condotto secondo i termini procedurali, comprese le possibili sospensioni e interruzioni, rappresentate nei punti precedenti. La determinazione conclusiva di Valutazione appropriata è trasmessa sia all'autorità procedente che all'autorità competente per la V.A.S., al fine di consentire la conclusione del procedimento di V.A.S.

Nel caso in cui il livello di pianificazione oggetto di V.A.S. non individui la localizzazione e le principali caratteristiche delle progettualità previste, occorre prescrivere la valutazione di incidenza dei singoli interventi che dovranno tuttavia essere verificati anche in considerazione dell'effetto cumulo generato dagli stessi.

Nel caso di progetti e interventi (P/I) sottoposti al procedimento di V.I.A. (e di provvedimento unico regionale in materia ambientale – P.A.U.R.), la Valutazione appropriata è compresa all'interno del medesimo procedimento di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la cui competenza, in sede regionale, è del Servizio V.I.A. La Valutazione appropriata è condotta secondo i termini procedurali propri del procedimento di V.I.A. (e di P.A.U.R.), tenendo conto delle possibili sospensioni e interruzioni rappresentate nei punti precedenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente, o lo specifico elaborato denominato studio di incidenza, deve contenere in modo ben individuabile gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità di conservazione della Rete Natura 2000, facendo riferimento a quanto indicato nei punti precedenti.

Va in ogni caso considerato che, nel caso di valutazione di incidenza integrata nelle procedure di V.A.S. o di V.I.A., l'esito della valutazione di incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di V.A.S. o del provvedimento di V.I.A. che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000. L'esito della valutazione di incidenza, integrata nelle procedure di V.A.S. o di V.I.A., è conseguentemente vincolante anche ai fini delle successive fasi di approvazione/autorizzazione del piano/progetto.

Qualora il procedimento di Valutazione appropriata sia integrato nelle procedure in materia di V.I.A. o di V.A.S. la partecipazione del pubblico è già assicurata nell'ambito di dette procedure e con le medesime modalità. Nei predetti casi, il parere conclusivo di Valutazione appropriata ha validità di pari durata del provvedimento principale in materia di V.I.A. o di V.A.S.

3.7. Valutazione delle soluzioni Alternative

La fase di valutazione delle soluzioni alternative può essere opportunamente integrata all'interno della Valutazione appropriata, anche in considerazione della sua rilevanza quale prerequisito alla deroga dell'art. 6.4 della direttiva Habitat, laddove, accertata l'incidenza significativa della proposta originaria, si ritenga comunque necessario realizzare il P/P/P/I/A in presenza di ulteriori motivazioni.

Il necessario confronto delle soluzioni alternative deve essere svolto solo in considerazione della minore o maggiore incidenza rispetto agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, avendo già acquisito i fattori che hanno determinato risultanze di incidenze significative negative e devono quindi essere comparate fra di loro rispetto a ciascun habitat, habitat di specie e specie interessati dall'incidenza significativa. Tale esame è infatti mirato a determinare se esista una soluzione con minore interferenza sul sito/sui siti Natura 2000 o se, al contrario, concludere che obiettivamente non esistono alternative al P/P/P/I/A proposto. La possibilità di non procedere con il P/P/P/I/A (Opzione zero) deve essere sempre analizzata e valutata in questa fase, ed è considerata soluzione alternativa.

Il Servizio V.I.A. può richiedere ulteriori soluzioni alternative rispetto a quelle già previste nello Studio di Incidenza nell'ambito della richiesta di integrazioni o nell'ambito della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i.; in entrambi i casi si ricade nelle forme di interruzione del procedimento amministrativo e quindi il termine di 60 giorni si riavvia nuovamente al sopraggiungere delle integrazioni o delle controdeduzioni ai motivi ostativi.

Qualora le soluzioni proposte come soluzioni alternative si configurino come un nuovo progetto, che richiede pertanto la redazione di un nuovo Studio di Incidenza, la procedura di valutazione appropriata si chiude in modo negativo indicando al proponente la necessità di avviare un nuovo iter di valutazione di incidenza.

A valle della valutazione delle soluzioni alternative, il percorso di Valutazione appropriata può concludersi in tre diversi modi:

- a) qualora la soluzione alternativa prescelta non presenti alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, senza mitigazioni, la Valutazione appropriata si conclude con esito positivo;
- b) qualora la soluzione alternativa prescelta con le mitigazioni adottate non presenti alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, la Valutazione appropriata si conclude con esito positivo, riportando tutte le mitigazioni necessarie nel provvedimento conclusivo e le indicazioni sui relativi monitoraggi;
- c) se, viceversa, la soluzione alternativa prescelta, anche con le mitigazioni identificate, presenta ancora incidenze significative, la Valutazione appropriata si conclude con esito negativo e il P/P/P/I/A non può essere autorizzato o, qualora il P/P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

pubblico previa verifica della rispondenza a quanto stabilito dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 s.m.i. e dall'art. 6.4 della Direttiva Habitat, in materia di Misure di Compensazione si procede con il Livello III della V.Inc.A.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Misure di Compensazione (Livello III della V.Inc.A.)

4.1. Premessa

In caso di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di Incidenza Appropriata, di cui al Livello II, e dopo aver esaminato e valutato tutte le possibili soluzioni alternative del P/P/P/I/A, compresa l'opzione "zero", qualora si sia in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI - Imperative Reasons of Overriding Public Interest) opportunamente motivati e documentati, può essere avviata la procedura di cui all'art. 6.4 della Direttiva Habitat, ovvero il Livello III della Valutazione di Incidenza, corrispondente all'individuazione delle Misure di Compensazione.

Il Livello III della V.Inc.A. è normato a livello nazionale dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e s.m.i., che corrispondono all'art. 6.4, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", ed è ulteriormente declinato al capitolo 5 delle Linee Guida nazionali, cui si fa riferimento per maggiori dettagli.

In questo Livello si valuta la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, che consentirebbero, in deroga ai disposti dell'art. 6 della Direttiva Habitat, di realizzare comunque un P/P/P/I/A, attuando però preliminarmente ogni necessaria Misura di Compensazione atta a garantire comunque gli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza della rete Natura 2000.

La valutazione della consistenza e dell'importanza strategica dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico rispetto al verificarsi di un impatto significativo sul sito Natura 2000 è effettuata dalla Giunta regionale, sulla base della documentazione e delle attestazioni fornite dal Proponente e delle valutazioni del Servizio V.I.A.

Le Misure di Compensazione si configurano pertanto come deroga alla Direttiva "Habitat" e per tale motivo il ricorso a questa tipologia di misura deve rispettare gli stringenti criteri previsti dall'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva e dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

In presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico documentati è necessario verificare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dal paragrafo 4, dell'art. 6, della Direttiva 92/43/CEE.

È possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione nei seguenti tre scenari:

- 1) art. 6, par. 4.1: non sono coinvolti habitat e specie prioritari e al P/P/P/I/A è riconosciuta una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica. In tal caso il Servizio V.I.A. trasmette lo specifico Formulario al Ministero della transizione ecologica quale autorità di vigilanza, che lo verifica e lo inoltra per sola informazione alla Commissione europea;
- 2) art. 6 par. 4.2 parte 1: sono coinvolti habitat e specie prioritari e la realizzazione del P/P/P/I/A comporta esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, opportunamente dimostrate e ufficializzate. In tal caso il Servizio V.I.A. trasmette lo specifico Formulario al Ministero della transizione ecologica quale autorità di vigilanza, che lo verifica e lo inoltra per sola informazione alla Commissione europea;
- 3) art. 6 par. 4.2 parte 2: sono coinvolti habitat e specie prioritari e sussistono altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico diversi da esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, supportati da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate. In tal caso il Servizio V.I.A. trasmette lo specifico Formulario al Ministero della transizione ecologica quale autorità di vigilanza, che lo verifica e lo inoltra alla Commissione europea per la richiesta di parere.

4.2. Individuazione e congruità delle Misure di Compensazione

Le Misure di Compensazione previste dalla direttiva Habitat devono mirare a garantire il mantenimento del contributo di un sito alla conservazione in uno stato soddisfacente di uno o più habitat naturali, habitat di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

specie e/o popolazioni di specie di interesse comunitario nell'ambito della Regione Biogeografica e/o rotta di migrazione per cui il sito è stato individuato. Tali misure vanno valutate principalmente alla luce dei criteri di mantenimento e di accrescimento della coerenza globale della rete Natura 2000.

Lo studio di incidenza concluso con esito negativo, e nel quale sono state già esaminate le soluzioni alternative idonee e gli IROPI, può contenere al suo interno la proposta di Misure di Compensazione, atte a compensare l'incidenza significativa su habitat e specie di interesse comunitario e habitat di specie. Qualora nello Studio di Incidenza non siano state già individuate dette Misure, il Servizio V.I.A. può richiedere al Proponente l'elaborazione della proposta, eventualmente fornendo le indicazioni più idonee.

L'individuazione delle Compensazioni è strettamente collegata ad aspetti quantitativi e qualitativi degli habitat, delle specie e degli habitat di specie interferiti. L'entità da compensare deve essere individuata sia sulla base delle superfici di habitat di interesse comunitario e habitat di specie compromesse e/o del numero di esemplari della specie perturbata, tenendo in considerazione fattori quali la localizzazione, l'estensione degli habitat di specie e la presenza di corridoi ecologici e rotte di migrazione. Per tali ragioni, individuata l'area funzionalmente più idonea alla realizzazione della misura, ne consegue anche l'opportunità di considerare livelli di compensazione superiori al rapporto 1:1.

A livello generale i coefficienti minimi di compensazione da garantire, possono essere basati sui seguenti rapporti:

- Rapporto 2:1 per habitat e/o specie prioritari di interesse comunitario (valido anche per habitat di specie prioritarie);
- Rapporto 1.5:1 per habitat e/o specie di interesse comunitario (valido anche per habitat di specie);
- Rapporto 1:1 per ulteriori habitat, specie o habitat di specie.

4.3. Valutazione delle Misure di Compensazione e conclusione del procedimento

A seguito delle verifiche inerenti ai contenuti dello Studio di Incidenza che include la proposta di Misure di Compensazione, accertata da parte della Giunta regionale la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, il Servizio V.I.A. verifica la coerenza delle Misure di Compensazione con la necessità di garantire la tutela degli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza globale della rete Natura 2000. E qualora ritenga la proposta non congrua, non sufficiente o non adeguata deve:

- procedere alla richiesta di presentazione di una nuova proposta di Misure di Compensazione evidenziando le motivazioni ostative che hanno condotto al rigetto della prima proposta;
- proporre e/o concordare con il Proponente ulteriori Misure di Compensazione se ritenute insufficienti;
- prescrivere l'inserimento di Misure di Compensazione specifiche, integrative a quelle proposte;
- o, in alternativa, rigettare la proposta e concludere la procedura di Valutazione di Incidenza, specificando che, nonostante la presenza di motivi imperativi di interesse pubblico, non è possibile individuare misure di compensazione idonee a garantire la coerenza di rete Natura 2000, archiviando il procedimento.

Qualora l'esito della valutazione delle Misure di Compensazione sia positivo, il Servizio V.I.A., con provvedimento espresso, provvede alla conclusione della procedura di Valutazione di Incidenza, e predispone, anche con l'ausilio del Proponente, il Formulário per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat. Le Misure di Compensazione da attuare devono essere obbligatoriamente notificate alla Commissione europea, per informazione o per richiesta di parere, per il tramite del Ministero della transizione ecologica, il quale verifica ed esamina la documentazione di cui sopra e procede, in caso di esito positivo, all'inoltro alla Commissione europea, oppure formula le proprie osservazioni anche rigettando la proposta, entro un termine di 30 giorni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Appendice – Documenti di indirizzo e Link utili

- Documenti di indirizzo della Commissione europea:
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
- Natura 2000 Network Viewer:
<https://natura2000.eea.europa.eu/>
- Pagine web Rete NATURA 2000 del Ministero della transizione ecologica:
<https://www.mite.gov.it/pagina/rete-natura-2000>
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4:
<https://www.mite.gov.it/pagina/linee-guida-nazionali-la-valutazione-di-incidenza-vinca-direttiva-92-43-cee-habitat-articolo>
- Geoportale nazionale:
<http://www.pcn.minambiente.it/GN/>
- Manuale per l'interpretazione degli habitat:
<http://vnr.unipg.it/habitat/>
- Progetto Creiamo PA – LQS2:
<https://www.mite.gov.it/pagina/lqs2-rafforzamento-della-capacita-amministrativa-materia-di-vinca>
- Pagina della Rete Natura 2000 Regione Sardegna:
<https://portal.sardegnaasira.it/web/sardegnaambiente/sic-e-zps>
- Mappa della Rete Natura 2000 in Sardegna:
<https://portal.sardegnaasira.it/rete-natura-2000-dati-ambientali>
- Sito tematico regionale dedicato alle valutazioni ambientali (V.I.A., V.Inc.A. e V.A.S.):
<https://portal.sardegnaasira.it/web/sardegnaambiente/valutazioni-ambientali>
- Ricerca Piani di gestione Rete Natura 2000:
<https://portal.sardegnaasira.it/ricerca-sic-zps>
- Flora e Fauna della Sardegna:
https://www.sardegnaforeste.it/flora_fauna